ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

Alla domanda di mediazione andranno allegati:

- copia dell'avvenuto bonifico bancario per spese di avvio e del primo incontro (per l'importo corretto da

versarsi, consultare la tabella esplicativa delle indennità presente nel sito) IBAN: IT33N0538713102000002609780 intestato a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;

- copia dell'avvenuto bonifico bancario pari ad euro 14,80 per ciascuna RACCOMANDATA R.R. si renda

necessaria (IBAN: IT33N0538713102000002609780 intestato a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ra-

venna);

Il pagamento può essere effettuato anche a mezzo bancomat o carta di credito in sede di deposito della do-

manda;

- documento d'identità e codice fiscale di ciascuna parte istante;

- visura camerale aggiornata e documento d'identità del legale rappresentante (nel caso di persona giuridica);

- procura con sottoscrizione autenticata;

- provvedimento del Giudice (nel caso di domanda di mediazione dallo stesso delegata);

- Tessera dell'avvocato ed il suo documento d'identità:

- dati necessari ai fini della **fatturazione** e, se possibile, un recapito di cellulare al fine di poter essere contattati

agevolmente.

Non si accettano atti o documenti riguardanti i fatti e le questioni controverse e l'oggetto della domanda (Re-

golamento, art. 2, co. 1).

Gli incontri saranno fissati in presenza in tutte le giornate della settimana, escluso il sabato, nella mattinata e

nel pomeriggio e si tengono nell'Aula n. 18 del Palazzo di Giustizia di Ravenna oppure nella sede operativa

dell'Organismo di Mediazione in Ravenna, posta in viale della Lirica, 35 ed avverranno non prima di 20 e non

oltre 40 giorni dal deposito della domanda.

Con il consenso delle parti, come previsto dalla normativa vigente, gli incontri di mediazione si tengono anche

on line, consapevoli del fatto che tale modalità presuppone necessariamente il possesso di un dispositivo di

firma digitale o di firma elettronica qualificata conforme alle norme vigenti, in capo a tutte le parti ed ai loro

difensori, senza i quali la procedura telematica non può aver luogo. Le parti dovranno partecipare personal-

mente o a mezzo di un loro rappresentante (purché diverso dal difensore) a conoscenza dei fatti e delle que-

stioni controverse, ed al quale devono essere conferiti, con procura scritta avente i requisiti, anche di forma,

richiesti dalla legge, tutti i necessari poteri per la sua partecipazione, a nome e per conto della parte, ad ogni

fase del procedimento di mediazione, compreso quello di concludere accordi per la conciliazione della contro-

versia (Regolamento, art. 9).

Si richiede di segnalare fin da subito eventuali giornate in cui si sia impossibilitati a partecipare, al fine

di potere svolgere il primo incontro entro i termini di legge.